SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 125

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 1° giugno 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

**Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).**

## SOMMARIO

**Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:**



**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:**



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:**



**Agenzia italiana del farmaco:**



**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:**



## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*

# DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2009.

**Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.** (Ordinanza n. 3770).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone che, al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, sono autorizzati, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate, e che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale, nonché della consultazione già intervenuta con la popolazione interessata, è autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo;

Visto, in particolare, l'art. 6-*bis*, comma 4, del predetto decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008, n. 3730/2009 e n. 3745/2009;

Visto il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, ex art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705/2008, con cui vengono adottati gli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra e contenenti prescrizioni volte a dare compiuta attuazione alle esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, che stabilisce che l'autorizzazione legislativa delle fasi di avviamento, di esercizio provvisorio nelle fasi di collaudo e di esercizio a regime dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, è integrata con le prescrizioni di cui agli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, ed adottati con il citato provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania;

Considerato l'avvenuto avvio della c.d. Fase 1, come definita nel citato elaborato tecnico «Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale», all'atto delle operazioni di inizializzazione delle tre linee di cui si compone il termovalorizzatore di Acerra, e la conseguente necessità di garantire il corretto ed efficace esercizio del termovalorizzatore stesso, con particolare riguardo agli aspetti connessi alla tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;

Considerata l'esigenza di ulteriormente testare, in continuo, il corretto funzionamento dei sistemi di cui si compone l'impianto di termovalorizzazione di Acerra in condizioni di combustione continua dei rifiuti sulle tre linee, sì da verificare, in termini ancor maggiormente compiuti, l'andamento dei dati delle emissioni, nell'ottica di assicurare il rigoroso rispetto delle prescrizioni afferenti alla compatibilità ambientale dell'impianto stesso;

Ravvisata, quindi, l'opportunità di porre in essere, nell'ambito della complessiva azione di monitoraggio riguardante l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra in termini di compatibilità ambientale, ogni utile iniziativa per la verifica dei parametri di funzionamento dell'impianto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Dispone:

Art. 1.

1. Allo scopo di allineare le fasi di inizializzazione e di funzionamento delle tre linee di cui si compone l'impianto di termovalorizzazione di Acerra, sì da verificare l'andamento dei dati delle emissioni in atmosfera in condizioni di combustione continua dei rifiuti in termini di rigoroso rispetto dei limiti di emissione posti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, di cui all'art. 1 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è autorizzato a prorogare la durata della Fase 1 di avviamento delle

linee del termovalorizzatore, così come definita nell'elaborato tecnico «Contenuti e modalità dell'autorizzazione integrata ambientale», adottato con provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario in premessa citato, nel rispetto della tempistica totale autorizzata per l'avviamento dell'impianto, e, comunque, non oltre il 2 luglio 2009.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2009

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**09A06100**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 maggio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Pastor Juarez Jubicsa del Socorro, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 22 aprile 2006 con il quale si riconosceva il titolo professionale di «assistente sociale» conseguito in Perù dalla sig.ra Pastor Juarez Jubicsa del Socorro, nata il 10 novembre 1966 a Piura (Perù), cittadina peruviana, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli assistenti sociali - sezione A, previo superamento di una prova attitudinale su quattro materie;

Vista l'istanza di riesame del Consiglio nazionale degli assistenti sociali, pervenuta 4 marzo 2009, con la quale si chiedeva la modifica della prova attitudinale precedentemente applicata, a causa di una errata applicazione del decreto ministeriale n. 264/2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 aprile 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Pastor Juarez Jubicsa del Socorro, nata il 10 novembre 1966 a Piura (Perù), cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle seguenti materie: 1) organizzazione e gestione dei servizi e interventi complessi, 2) Metodologie e modelli del servizio sociale per la programmazione.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 maggio 2009

*Il direttore generale:* FRUNZIO

———

ALLEGATO *A*

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione A.

**09A06045**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 maggio 2009.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 marzo 2009 e scadenza 31 marzo 2011, quinta e sesta tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il comma 3 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 maggio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 79.560 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 marzo e 22 aprile 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 31 marzo 2009 e scadenza 31 marzo 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 marzo 2009 e scadenza 31 marzo 2011, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, di cui al decreto del 24 marzo 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 24 marzo 2009.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 maggio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 24 marzo 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 marzo 2009.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 marzo 2009, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di

aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 maggio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 maggio 2009, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 maggio 2009.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2011, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 24 marzo 2009, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**09A06258**

DECRETO 21 maggio 2009.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,60%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, quattordicesima e quindicesima tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 maggio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 79.560 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 giugno e 20 settembre 2007, 21 aprile, 20 giugno e 21 agosto 2008, 20 febbraio e 22 aprile 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quattordicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 20 settembre 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 20 settembre 2007.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 maggio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 20 settembre 2007, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 20 settembre 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quindicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quattordicesima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 20 settembre 2007, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 maggio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 maggio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 75 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 20 settembre 2007. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 maggio 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 20 settembre 2007, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A06259

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 aprile 2009.

**Determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2009.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un Programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974, da realizzare attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia;

Vista la direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 come modificata dalla direttiva 2006/67/CE del 24 luglio 2006, che impone l'obbligo agli Stati membri dell'Unione europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che attua la direttiva 98/93/CE sopra citata ed in particolare l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 3, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, nel medesimo decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si è data attuazione al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante norme per il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92, che modifica la disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006, n. 17325, e 14 febbraio 2007, n. 17329, con i quali è stata modificata la disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi finiti da mantenere a scorta fissata dal decreto 19 settembre 2002, n. 16995;

Ritenuta la necessità di procedere al calcolo delle scorte obbligatorie per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtù della normativa in premessa;

Decreta:

Art. 1.

*Determinazione dei quantitativi delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2009*

1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, da costituire e mantenere stoccate per il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2010 ammontano a 12.949.833 tonnellate complessive di cui 11.445.147 tonnellate derivanti dalle immissioni al consumo e/o dalle

esportazioni effettuate nel Paese nel corso dell'anno 2008 e 1.504.686 tonnellate da detenere come quota aggiuntiva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale dell' energia come disposto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato.

2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni e/o delle lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2008, detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare della scorta è pari a 831.990 tonnellate complessive così suddivise:

categoria I: t 394.017 tonnellate;

categoria II: t 279.903 tonnellate;

categoria III: t 158.070 tonnellate.

3. A seguito della detrazione di cui al comma 2, il quantitativo residuo da ripartire tra i soggetti che nel corso dell' anno 2008 hanno immesso al consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a 10.613.157 tonnellate complessive così suddivise:

categoria I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei, carburanti per motori aviazione di tipo benzina): 2.128.004 tonnellate;

categoria II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per motori a reazione del tipo cherosene): 7.603.203 tonnellate;

categoria III (oli combustibili): 881.950 tonnellate.

4. Ai quantitativi di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono aggiunti quelli incrementali da calcolare secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali quantitativi, da ripartire tra i soggetti tenuti all'obbligo sulla base delle percentuali di cui all'art. 2, sono i seguenti:

categoria I: 331.569 tonnellate;

categoria II: 1.036.386 tonnellate;

categoria III: 136.731 tonnellate.

Art. 2.

*Determinazione dei coefficienti di cui all' art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22*

1. La ripartizione dei quantitativi di cui all'art. 1 tra i soggetti tenuti all'obbligo è effettuata sulla base di coefficienti così definiti:

*a)* per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo: dal rapporto tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie come specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2008:

categoria I: 19,18 %;

categoria II: 22,45 %;

categoria 111: 17,94 %;

*b)* per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva al sensi dell'art. 3 e dell'art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22: dal rapporto tra il quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'Agenzia internazionale dell'energia in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2008:

categoria I: 13,15%;

categoria II: 13,15%;

categoria III: 13,15%.

2. La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche comunicherà la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.

Art. 3.

*Sostituzioni e conversioni tra i prodotti soggetti a scorta*

1. È consentito sostituire con prodotti finiti e/o con oli greggi e/o con semilavorati le scorte di cui agli articoli 1 e 2 secondo le modalità previste dall'art. 7 del decreto del Ministro delle attività produttive 19 settembre 2002, n. 16995, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2007, n. 17329.

2. La scorta derivante da immissioni al consumo e da esportazioni potrà essere sostituita con oli greggi e/o con semilavorati a condizione che ciascuna tonnellata di prodotto finito sia sostituita da 1,294 tonnellate di materia prima.

3. La scorta costituente la quota destinata a raggiungere il livello fissato dall'Agenzia internazionale dell'energia potrà essere sostituita con oli greggi e/o semilavorati a condizione che ogni tonnellata sia sostituita con 1,2 tonnellate di materia prima. La scorta potrà altresì essere sostituita con pari quantità di prodotti appartenenti alle altre categorie e con prodotti petroliferi non appartenenti alle tre categorie principali a condizione che il quantitativo da sostituire sia prima convertito in oli greggi moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso per il coefficiente di 1,065.

Art. 4.

*Decorrenza e validità dell' obbligo e dislocazione delle scorte*

1. Le scorte di cui all'art. 1 devono essere costituite a decorrere dalle ore 0.00 del giorno 1° luglio 2009. Entro tale data i singoli operatori devono confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la loro dislocazione.

2. Ogni diversa successiva dislocazione delle scorte può essere disposta soltanto previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico secondo le procedure operative contenute nella circolare ministeriale del 19 novembre 2002 n. 271, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3. La misura delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, definita nell'art. 1, rimane valida sino all'entrata in vigore degli obblighi per l'anno successivo.

Art. 5.

*Ulteriori disposizioni*

1. Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta piena ed integrale conoscenza.

2. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 24 aprile 2009

*Il Ministro:* SCAJOLA

**09A06101**

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 maggio 2009.

**Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Alitalia Express S.p.a.».** (Decreto n. 45973).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 290/2008 del 24 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, del 15 settembre 2008, di ammissione della società Alitalia Express S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Express S.p.a., nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 579 dipendenti a rotazione (di cui 247 unità appartenenti al personale navigante tecnico, 152 unità appartenenti al personale navigante di cabina e 180 unità appartenenti al personale di terra);

Visto il decreto ministeriale n. 44417, del 6 novembre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 579 dipendenti a rotazione della società Alitalia Express S.p.a., per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Express S.p.a. nonché delle organizzazioni sindacali, che assorbe ed integra il precedente accordo del 13 ottobre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 597 dipendenti a zero ore (di cui 185 appartenenti al personale di terra, 247 piloti e 165 assistenti di volo), a decorrere dal 25 novembre 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 44550 del 1° dicembre 2008, con il quale è stato annullato, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008, il decreto ministeriale n. 44417, del 6 novembre 2008 e con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 597 dipendenti a zero ore (185 appartenenti al personale di terra, 247 piloti, 165 assistenti di volo), della società Alitalia Express S.p.a., per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009;

Vista l'istanza presentata in data 8 aprile 2009, con la quale la società Alitalia Express S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 14 aprile 2009, ai sensi del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009, per un totale di un totale di 428 dipendenti a zero ore, della società Alitalia Express S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13 ottobre 2008, in favore di un totale di 428 dipendenti a zero ore, di cui:

113 appartenenti al personale di terra;

193 piloti;

122 assistenti di volo,

della società Alitalia Express S.p.a., sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

La società Alitalia Express S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
*Il Sottosegretario di Stato*
VIESPOLI

**09A06205**

---

DECRETO 13 maggio 2009.

**Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Alitalia Airport S.p.a.».** (Decreto n. 45971).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 296/08, del 24 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, del 16 settembre 2008, di ammissione della società Alitalia Airport S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Airport S.p.a., nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella

quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 2.322 dipendenti a rotazione della società di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale n. 44419, del 6 novembre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 2.322 dipendenti a rotazione della società Alitalia Airport S.p.a., per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Airport S.p.a. nonché delle organizzazioni sindacali, che assorbe ed integra il precedente accordo del 13 ottobre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 3.239 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, a decorrere dal 25 novembre 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 44554, del 1º dicembre 2008, con il quale è stato annullato, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008, il decreto ministeriale n. 44419, del 6 novembre 2008 ed è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 3.239 dipendenti a zero ore della società Alitalia Airport S.p.a., per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009;

Vista l'istanza presentata in data 8 aprile 2009, con la quale la società Alitalia Airport S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 14 aprile 2009, ai sensi del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009, per un totale di 580 dipendenti appartenenti al personale di terra della società Alitalia Airport S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13 ottobre 2008, in favore di un totale di 580 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società Alitalia Airport S.p.a., sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

La società Alitalia Airport S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
*Il Sottosegretario di Stato*
VIESPOLI

**09A06204**

DECRETO 13 maggio 2009.

**Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a.».** (Decreto n. 45970).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 287/2008, del 5 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 29 agosto 2008, di ammissione della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., nonché delle organizzazioni sindacali con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 5.751 dipendenti a rotazione (di cui 1.765 unità appartenenti al personale navigante tecnico, 1.383 unità appartenenti al personale navigante di cabina e 2.603 unità appartenenti al personale di terra);

Visto il decreto ministeriale n. 44416, del 6 novembre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 5751 dipendenti a rotazione della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. nonché delle organizzazioni sindacali, che assorbe ed integra il precedente accordo del 13 ottobre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 8.429 dipendenti a zero ore (di cui 2.716 appartenenti al personale di terra, 1.791 piloti e 3.922 assistenti di volo), a decorrere dal 25 novembre 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 44552, del 1º dicembre 2008, con il quale è stato annullato, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008, il decreto ministeriale n. 44416 del 6 novembre 2008 e con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di 8.429 dipendenti a zero ore della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009;

Vista l'istanza presentata in data 8 aprile 2009, con la quale la società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 14 aprile 2009, ai sensi del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009, per un totale di 3.161 dipendenti della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle po-

litiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13 ottobre 2008, in favore di un totale di 3.161 dipendenti a zero ore, di cui:

1.062 appartenenti al personale di terra;

665 piloti;

1.434 assistenti di volo,

della società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale;

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

La società Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
*il Sottosegretario di Stato*
VIESPOLI

09A06203

DECRETO 13 maggio 2009.

**Concessione, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società «Alitalia Servizi S.p.a.».** (Decreto n. 45972).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 295/2008, del 24 settembre 2008, di dichiarazione di insolvenza;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, del 16 settembre 2008, di ammissione della società Alitalia Servizi S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria e della nomina del commissario straordinario;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2008, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Servizi S.p.a., nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, in favore di un numero massimo di 3.232 dipendenti a rotazione della società di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale n. 44418, del 6 novembre 2008, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in fa-

vore di un numero massimo di 3.232 dipendenti a rotazione della società Alitalia Servizi S.p.a., per il periodo dal 14 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008;

Visto il successivo accordo del 24 novembre 2008 intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Alitalia Servizi S.p.a. nonché delle organizzazioni sindacali, che assorbe ed integra il precedente accordo del 13 ottobre 2008, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni, per un totale di 3.344 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, a decorrere dal 25 novembre 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 44553 del 1º dicembre 2008, con il quale è stato annullato, limitatamente al periodo dal 25 novembre 2008 al 31 dicembre 2008, il decreto ministeriale n. 44418, del 6 novembre 2008 e con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un totale di 3.344 dipendenti a zero ore della società Alitalia Servizi S.p.a., per il periodo dal 25 novembre 2008 al 13 aprile 2009;

Vista l'istanza presentata in data 8 aprile 2009, con la quale la società Alitalia Servizi S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, a decorrere dal 14 aprile 2009, ai sensi del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009, per un totale di 1.294 dipendenti della società Alitalia Servizi S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 24 novembre 2008, che assorbe ed integra il precedente accordo governativo del 13 ottobre 2008, in favore di un totale di 1.294 dipendenti a zero ore, appartenenti al personale di terra, della società Alitalia Servizi S.p.a., sede legale in Roma, unità varie sul territorio nazionale.

Al fine di garantire l'operatività del servizio di trasporto aereo, fino alla definitiva cessazione dell'attività, l'azienda procederà alle sospensioni dei lavoratori applicando meccanismi di rotazione, sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo del 24 novembre 2008.

Periodo dal 14 aprile 2009 al 31 ottobre 2009.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

La società Alitalia Servizi S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale nell'ambito dei 48 mesi previsti dall'accordo governativo del 24 novembre 2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
*Il Sottosegretario di Stato*
VIESPOLI

**09A06206**

DECRETO 14 maggio 2009.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zolfo Ventilato Stella Ramato B».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *G.U.* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 12 aprile 2006 dall'Impresa Pasq. MORMINO & FIGLIO S.r.l., con sede legale in Via Lungomolo, 16 Termini Imerese (Palermo) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Zolfo Ventilato Stella Ramato B;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 12 novembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: Zolfo - Rame;

Vista la nota dell'Ufficio in data 18 dicembre 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 28 gennaio 2009 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa Pasq. MORMINO & FIGLIO S.r.l. - Termini Imerese (Palermo);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque l'impresa Pasq. MORMINO & FIGLIO S.r.l., con sede legale in Via Lungomolo, 16 Termini Imerese (Palermo) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato ZOLFO VENTILATO STELLA RAMATO B con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: Kg 1-5-10-25.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Pasq. MORMINO & FIGLIO S.r.l. – Termini Imerese (Palermo), autorizzato con decreto del 15 febbraio 1973 e 12 dicembre 2003.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13250.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.
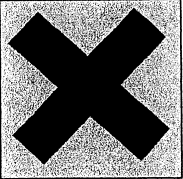
Roma, 14 maggio 2009

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

# ZOLFO VENTILATO STELLA RAMATO B
## POLVERE SECCA

**ZOLFO VENTILATO STELLA RAMATO B** - Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali N° 13250 del

**IRRITANTE**

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:

| | |
|---|---|
| **Zolfo puro (esente da selenio)** | **g 94,05** |
| **Rame metallo (sotto forma di ossicloruro)** | **g 0,45** |
| **Eccipienti attivi, inerti q.b. a** | **g 100** |

Lotto n.

Taglie: Kg 1 - Kg 5 - Kg 10 - Kg 25

PASQ. MORMINO & FIGLIO S.r.l.
Via Lungomolo n. 16
90018 Termini Imerese (PA)
Tel. +39 0918141004

**OFFICINA DI PRODUZIONE:**
PASQ. MORMINO & FIGLIO S.r.l.
Termini Imerese (PA)

FRASI DI RISCHIO: **Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Nocivo per l'ambiente acquatico, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).**

NORME PRECAUZIONALI: **Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
**Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:** RAME 0,45% e ZOLFO (esente da selenio) 94,05%, **le quali, separatatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:**
RAME - **denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofacei, diarrea ematica, colica addominale, ittero emolitico, insufficenza epatica e renale, convulsione e collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.**
ZOLFO - ----
**Terapia: sintomatica.**
AVVERTENZA: **Consultare un Centro Antiveleni.**

**CARATTERISTICHE**
Lo ZOLFO VENTILATO STELLA RAMATO B è un fungicida in polvere secca a base di zolfo e rame ossicloruro. Si impiega nei trattamenti a secco contro: Oidio della vite in prefioritura e postfioritura, Oidio delle colture ortive (carciofo, cardo, cetriolo, zucchino, melone, pomodoro, melanzana, lattughe e simili, pisello) e delle colture floreali di pieno campo. Il prodotto svolge inoltre un'azione complementare contro la peronospora della vite, delle colture ortive sopra citate e delle floreali.

**DOSE D'IMPIEGO:** Kg 20 - 25 circa per ha in funzione dello sviluppo della vegetazione e dell'andamento climatico.

**MODALITÀ ED EPOCHE D'IMPIEGO**
Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici o manuali. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Su vite effettuare trattamenti preventivi durante l'intero ciclo vegetativo della pianta. Per le altre colture iniziare gli interventi al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona.

**COMPATIBILITÀ**
Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (Polisolfuri, Poltiglia Bordolese ecc.) con oli minerali, con Captano. Deve essere irrorata a distanza di almeno 3 settimane dall impiego degli oli minerali e del Captano.
**Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ**
Non trattare durante la fioritura. Può essere fitotossico su Cucurbitacee. Può arrecare danno alla cultivar di vite Sangiovese.
Evitare di trattare nelle ore più calde in periodi con temperature elevate.

**Sospendere i trattamenti 5 giorni prima del raccolto per pomodoro, melanzana, cetriolo e zucchino; 20 giorni prima del raccolto delle altre colture.**

**ATTENZIONE:** **DURANTE L'IMPIEGO DEL PRODOTTO USARE MASCHERA ANTIPOLVERE E OCCHIALI PROTETTIVI; PER EVENTUALI LAVORAZIONI AGRICOLE, DA EFFETTUARSI DOPO IL TRATTAMENTO, INDOSSARE GUANTI ED INDUMENTI PROTETTIVI AL FINE DI EVITARE IL CONTATTO DIRETTO CON LA PELLE DA PARTE DELLA VEGETAZIONE TRATTATA.**
**da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**

**DA NON IMPIEGARE CON MEZZI AEREI**
**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**
**DA NON VENDERSI SFUSO**
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
**NON OPERARE CONTRO VENTO**
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**
**NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**

Dic08

**09A06040**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 maggio 2009.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle dogane - Ufficio delle dogane di Verona - Sezione operativa laboratorio chimico», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, QUALITÀ
E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 26 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2006 con il quale il laboratorio Agenzia delle dogane - Ufficio delle dogane di Verona - Sezione operativa laboratorio chimico, ubicato in Verona, via Sommacampagna n. 61/a, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 aprile 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Agenzia delle dogane - Ufficio delle dogane di Verona - Sezione operativa laboratorio chimico, ubicato in Verona, via Sommacampagna n. 61/a, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidi grassi liberi, metodo a freddo | Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007 |
| Alfa-tocoferolo | UNI EN ISO 9936:2006 |
| Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto | Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993 |
| Esteri metilici degli acidi grassi | Reg. CE 796/2002 allegato X B, met. A + Reg. CEE 2568/1991 allegato X A + Reg. CEE 1429/1992 + Reg. CE 702/2007 |

**09A06202**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 maggio 2009.

**Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Laura Crapanzano, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Laura Crapanzano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione congiunta «Laurea in chimica» italiana e titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificado De Aptitud Pedagógica» spagnolo, nonché, l'esperienza professionale acquisita;

Vista la dichiarazione del Consolato generale d'Italia di Barcellona nella quale è attestato che il «Certificado De Aptitud Pedagógica» consente in Spagna, previa omologazione del titolo di Laurea, di partecipare ai concorsi e di insegnare fisica e chimica per l'intero ciclo della scuola secondaria;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione dell'attestazione della competenza linguistica in quanto in possesso di laurea conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di almeno quattro anni, nonché della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 6 giugno 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale n. 8607 del 29 luglio 2008, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la nota prot. n. 6559, in data 28 marzo 2009, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dalla predetta Prof.ssa Laura Crapanzano;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

Diploma di istruzione superiore «Laurea in chimica» conseguito il 30 ottobre 2001 presso l'Università degli studi di Palermo;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificado De Aptitud Pedagógica» conseguito nell'anno accademico 2006/2007 presso l'Università di Barcellona,

posseduto dalla prof.ssa Laura Crapanzano, di cittadinanza italiana, nata ad Agrigento il 12 gennaio 1977, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle classi di concorso:

59/A (Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media);

60/A (Scienze naturali, chimiche e geografia, microbiologia).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2009

*Il direttore generale:* DUTTO

**09A06044**

DECRETO 18 maggio 2009.

**Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia psicoanalitica - I.P.P.», abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia, in Torino.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, COREUTICA E MUSICALE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l' «Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica – I.P.P.» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Torino un corso di specializzazione per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 27 novembre 2001 di autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi ammissibili nella sede di Torino;

Visto il decreto in data 21 settembre 2005 di autorizzazione al trasferimento della sede di Torino;

Considerato che nel predetto decreto in data 21 settembre 2005 di autorizzazione di trasferimento della sede di Torino in Corso Dante, è stato indicato un errato numero civico;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del dispositivo del provvedimento di trasferimento;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica – I.P.P.» abilitato con decreto in data 16 novembre 2000, ad istituire e ad attivare nella sede di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da via Carlo Alberto, 18 e da via Sacchi, 46, a Corso Dante, 80 presso il Liceo Classico Statale «V. Alfieri».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2009

*Il capo Dipartimento:* MASIA

**09A06054**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 6 maggio 2009.

**Modifica della dotazione organica dell'Ufficio.**

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Visto l'art. 156 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e, in particolare, i commi 2 (il quale stabilisce in cento unità il ruolo organico dell'Ufficio del Garante) e 3, lettera *c)* (il quale demanda al Garante il compito di definire con proprio regolamento la ripartizione dell'organico del medesimo Ufficio tra le diverse aree e qualifiche);

Visti i regolamenti del Garante numeri 1, 2 e 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, approvati con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 luglio 2000, n. 162;

Visto il comma 542, articolo unico, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», il quale autorizza il Garante ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al venticinque per cento della consistenza prevista dal citato art. 156, comma 2, del Codice;

Vista la propria deliberazione 19 luglio 2007, n. 34, con la quale il Garante si è avvalso della facoltà di incrementare l'organico dell'Ufficio nella misura di venticinque unità e ha provveduto a ripartirlo tra le diverse aree e qualifiche, apportando le conseguenti modifiche alla tabella n. 5 allegata al predetto regolamento n. 2/2000;

Vista la propria deliberazione 14 dicembre 2007, n. 68, con la quale sono stati approvati i bandi dei concorsi pubblici e gli avvisi pubblici delle procedure selettive per la copertura di complessivi venticinque posti, di cui sedici nel ruolo organico, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 2 dell'8 gennaio 2008;

Considerato che, in seguito all'immissione in servizio del personale reclutato secondo le sopra menzionate modalità, permangono difficoltà operative e, seppure attenuata dai nuovi ingressi di personale, persiste la sproporzione, più volte segnalata dal Garante, tra i delicati e complessi compiti che il Codice, norme più recenti e la disciplina comunitaria demandano al Garante e l'organico a disposizione;

Ritenuto, sulla base delle predette considerazioni e della ricognizione dei fabbisogni attuali e potenziali di personale, dalla quale emerge l'esigenza di dotare l'Ufficio di personale di elevata qualificazione al fine di poter meglio adempiere ai predetti compiti, di dover adottare gli opportuni correttivi attesi la rilevanza e complessità delle attribuzioni conferite alle unità organizzative e il volume di affari da esse trattati;

Ritenuto, pertanto, di dover rimodulare la dotazione organica delle aree dirigenziale e direttiva mediante una riduzione di quattro posti dirigenziali (dagli attuali 28 posti a 24 posti) e un contestuale incremento, per un eguale numero di posti, dell'area direttiva (dagli attuali 65 posti a 69 posti) in modo da assicurare un migliore e più equilibrato rapporto tra dirigenti e funzionari;

Dato atto che la variazione di organico sopra rappresentata, oltre che essere dettata da esigenze funzionali e organizzative, concorre anche al contenimento delle spese del personale, in sintonia con gli orientamenti legislativi più recenti;

Visti gli atti della prevista procedura di consultazione sulla proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche esperita con le rappresentanze sindacali del personale e ritenuto, per i motivi sopra evidenziati, di dover adottare i provvedimenti più immediati per adeguare l'organico alle più urgenti esigenze operative dell'Ufficio, riservata ogni opportuna determinazione di natura organizzativa e sugli assetti funzionali e di carriera del personale;

Ritenuto di dover apportare le conseguenti modifiche alla pianta organica dell'Autorità rideterminando la tabella n. 5 allegata al regolamento n. 2/2000 e successive modificazioni secondo l'allegato *A*, nel quale sono riportate le nuove dotazioni organiche di ciascuna area professionale;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera

nei termini di cui in premessa, di approvare l'allegato *A*, il quale sostituisce la tabella n. 5, allegata al regolamento del Garante n. 2/2000 e successive modificazioni e integrazioni, nel quale figurano le nuove dotazioni organiche dell'Ufficio del Garante.

La presente deliberazione sarà trasmessa all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2009

*Il presidente*
PIZZETTI

*Il segretario generale*
PATRONI GRIFFI

ALLEGATO *A*

TABELLA N. 5

Ruolo organico del personale dipendente
del Garante per la protezione dei dati personali

| Area | Posti |
|---|---|
| Segretario generale | 1 |
| Dirigenza | 24 |
| Direttiva | 69 |
| Operativa | 30 |
| Esecutiva | 1 |
| Totale | 125 |

09A06049

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Comunicato concernente il ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze

Si rende noto che in data 27 marzo 2009 è stato emesso il decreto ministeriale n. 11/2009 registrato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze il 23 aprile 2009 con presa d'atto n. 12078, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2009 al n. 2 foglio 363, concernente il ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il predetto ruolo è consultabile sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze (www.mef.gov.it).

**09A06265**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Estinzione della R. Arciconfraternita del SS. Sangue di Gesù Cristo e Dottrina Cristiana ai Ventaglieri, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 14 aprile 2009, viene estinta la R. Arciconfraternita del SS. Sangue di Gesù Cristo e Dottrina Cristiana ai Ventaglieri, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arciconfraternita della Misericordia, con sede in Napoli.

**09A06014**

### Estinzione della Reale Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione e San Vincenzo Ferreri dei Cuochi, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 14 aprile 2009, viene estinta la Reale Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione e San Vincenzo Ferreri dei Cuochi, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arciconfraternita di S. Maria della Misericordia, con sede in Napoli.

**09A06015**

### Estinzione della Nobile Arciconfraternita del Terzo Ordine dei Crociferi nella Chiesa di S. Aspreno, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 14 aprile 2009, viene estinta la Nobile Arciconfraternita del Terzo Ordine dei Crociferi nella Chiesa di S. Aspreno, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla R. Arciconfraternita di S. Michele Arcangelo a Pistasi al Divino Amore, con sede in Napoli.

**09A06016**

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Estratto dei decreti di abilitazione di certificazione CE, ad attività secondo direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Control»**

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'organismo «Control» - via Granafei n. 53 - Masagne (Brindisi) è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - Parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'organismo «Control» - via Granafei n. 53 - Mesagne (Brindisi) è abilitato come organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Facciate continue - Norma di prodotto» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

**09A06110**

**Abilitazione all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «CSI Spa»**

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 6 maggio 2009 l'organismo «CSI Spa» - viale Lombardia n. 20 - Bollate (Milano), è abilitato come organismo di certifcazione delle prove iniziali del prodotto, controllo di produzione in fabbrica con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente per la famiglia di prodotto «Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero dell'interno.

**09A06109**

# MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Comunicato relativo alla non inclusione delle sostanze attive beauveria brongniartii e permanganato di potassio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

Le sostanze attive beauveria brongniartii e permanganato di potassio non sono incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/768/CE del 30 settembre 2008.

In Italia non risultano autorizzati prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A06102**

**Comunicato relativo alla non inclusione della sostanza attiva clorato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

La sostanza attiva clorato non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/865/CE del 10 novembre 2008.

Pertanto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate dal 10 maggio 2009.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva clorato, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 10 gennaio 2010.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva clorato, è consentito fino al 10 maggio 2010.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva clorato, non inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2008/865/CE si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A06103**

**Comunicato relativo alla non inclusione della sostanza attiva acido 2-naftilossiacetico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

La sostanza attiva acido 2-naftilossiacetico non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2009/65/CE del 26 gennaio 2009.

Pertanto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate a partire dal 26 luglio 2009.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva acido 2-naftilossiacetico, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 26 marzo 2010.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva acido 2-naftilossiacetico, è consentito fino al 26 luglio 2010.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva acido 2-naftilossiacetico, non inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2009/65/CE si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A06104**

### Comunicato relativo alla non inclusione della sostanza attiva diniconazolo-M nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La sostanza attiva diniconazolo-M non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/743/CE del 18 settembre 2008.

In Italia non risultano autorizzati prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A06105**

### Comunicato relativo alla non inclusione della sostanza attiva cianammide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La sostanza attiva cianammide non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/745/CE del 18 settembre 2008.

In Italia non risultano autorizzati prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A06106**

### Comunicato relativo alla non inclusione della sostanza attiva flurprimido nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La sostanza attiva flurprimidol non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2009/28/CE del 13 gennaio 2009.

Pertanto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate a partire dal 13 luglio 2009.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva flurprimidol, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 13 marzo 2010.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva flurprimidol, è consentito fino al 13 luglio 2010.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva flurprimidol, non inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2009/28/CE si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A06107**

### Comunicato relativo alla non inclusione della sostanza attiva antrachinone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La sostanza attiva antrachinone non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/986/CE del 15 dicembre 2008.

Pertanto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate a partire dal 15 giugno 2009.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva antrachinone, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 15 febbraio 2010.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva antrachinone, è consentito fino al 15 giugno 2010.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva antrachinone non inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2008/986/CE si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A06108**

### Comunicato relativo alla non inclusione della sostanza attiva acido solforico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La sostanza attiva acido solforico non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/937/CE del 5 dicembre 2008.

In Italia non risultano autorizzati prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A06111**

**Comunicato relativo alla non inclusione della sostanza attiva olio di Dippel nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

La sostanza attiva olio di Dippel non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/943/CE del 12 dicembre 2008.

In Italia non risultano autorizzati prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A06112**

**Comunicato relativo alla non inclusione della sostanza attiva monossido di carbonio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

La sostanza attiva monossido di carbonio non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/967/CE del 12 dicembre 2008.

In Italia non risultano autorizzati prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A06113**

**Comunicato relativo alla non inclusione della sostanza attiva nicotina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

La sostanza attiva nicotina non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2009/9/CE dell'8 dicembre 2008.

In Italia non risultano autorizzati prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A06114**

**Comunicato relativo alla non inclusione della sostanza attiva butralin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

La sostanza attiva butralin non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/819/CE del 20 ottobre 2008.

In Italia non risultano autorizzati prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A06115**

**Comunicato relativo alla non inclusione della sostanza attiva triflumizolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

La sostanza attiva triflumizolo non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/748/CE del 18 settembre 2008.

In Italia non risultano autorizzati prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A06116**

**Comunicato relativo alla non inclusione della sostanza attiva bromuconazolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

La sostanza attiva bromuconazolo non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/832/CE del 3 novembre 2008.

In Italia non risultano autorizzati prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A06117**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

**Domanda di registrazione della denominazione «Bremer Klaben», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.**

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 110 del 14 maggio 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dal Bäckerinnung der Hansestadt Bremen - Germania, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Prodotti di pasticceria fine - «Bremer Klaben».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo Sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - Saco VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

**09A06017**

**Domanda di registrazione della denominazione «Cornish Sardines», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.**

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 108 del 12 maggio 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dal Regno Unito, ai sensi dell'art. 5, del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - «Cornish Sardines».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo Sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - Saco VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trame copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento comunitario.

**09A06018**

**Domanda di registrazione della denominazione «Skilandis», ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 509/06 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari.**

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 106 dell' 8 maggio 2009, a norma dell'art. 8, del Reg. CE 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale specialità tradizionale garantita, presentata dal Lietuvos mésos perdirbéjų asociacija - Lituania, ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - «Skilandis».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo Sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - Saco VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 9, del predetto regolamento comunitario.

**09A06019**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400MWe, localizzata in comune di Salandra.**

Con decreto DSA-DEC-2009-0000428 del 7 maggio 2009 è stata espressa la pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativa al progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MWe, localizzata in comune di Salandra, presentato dalla società Basento Ambiente Energia S.r.l., con sede in Milano, piazza Duca d'Aosta, 4.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

**09A06051**

**Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di potenziamento della centrale termoelettrica a ciclo combinato da 800 MWe, localizzata in comune di Loreo.**

Con decreto DSA-DEC-2009-0000432 del 7 maggio 2009 è stata espressa la pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativa al progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato da 800 MWe, localizzata in comune di Loreo (Rovigo) presentato dalla società West Energy S.p.A.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

**09A06052**

**Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato da 750 MWe, localizzata in comune di Pisticci.**

Con decreto DSA-DEC-2009-0000427 del 7 maggio 2009 è stata espressa la pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativa al progetto Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 750 MWe, localizzata in comune di Pisticci, presentato dalla società Energia S.p.A. con sede in Milano, via Pirelli, 32.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

**09A06053**

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

**Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive per uso umano**

Con il provvedimento n. aMP-67/2009 del 6 maggio 2009 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive per uso umano dell'officina farmaceutica sita in via F. Romana, 11 - Favria Canavese - Favria (Torino), rilasciata alla società A. Costantino & C. S.p.a. - Via F. Romana, 11 - Favria Canavese - Favria (Torino).

**09A06050**

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

**Comunicato relativo alla delibera n. 231/09/Cons «Delibera n. 121/09/Cons recante "Istituzione dell'OTA Italia": errata corrige».**

L'Autorità, nella sua riunione di consiglio del 22 aprile 2009 ha adottato la delibera n. 231/09/CONS, con la quale ha ravvisato la necessità di apportare un errata corrige al testo della delibera n. 121/09/CONS, nel senso di sostituire i commi 2 e 3 dell'art. 1 «Istituzione e compiti dell'OTA Italia».

Pertanto, i commi 2 e 3 dell'art. 1 della delibera n. 121/09/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 14 aprile 2009, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Nell'ambito delle materie sulle quali vertono gli impegni approvati con la delibera n. 718/08/CONS, i compiti dell'OTA Italia illustrati al comma 1 hanno ad oggetto prevalentemente la fornitura di servizi di accesso alla rete, tra i quali i servizi di local loop unbundling, bitstream, wholesale line rental, circuiti terminating.

3. L'OTA Italia esercita i compiti di cui alla lettera *a)* del comma 1 sui temi indicati al precedente comma 2. In occasione della presentazione del rapporto di cui al successivo comma 5, l'OTA Italia può proporre all'approvazione della Commissione per le infrastrutture e le reti l'estensione dei propri compiti ad altre attività di carattere tecnico ed operativo.».

**09A06201**

# RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo alla deliberazione della Corte dei conti 7 maggio 2009, recante: «Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166-168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2009. (Deliberazione n. 6/AUT/2009/INPR).».** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 27 maggio 2009).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pag. 9 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in calce alla medesima, dove è scritto: «Depositata in segreteria, *23 aprile 2009*», leggasi: «Depositata in segreteria, *7 maggio 2009*»; infine, dopo «Il relatore: GIAQUINTO», va inserito: «*Il dirigente: RIZZOLO*».

**09A06404**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-125) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.